COMUNE DI QUARTO
Protocollo Generale
N. 9214 del 06/03/2019
Titolario: 01

C O M U N E di Q U A

(Città Metropolitana di Napoli)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

DELIBERA **N. 11** **DATA 01/03/2019**	**Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) anno 2019 – conferma aliquote e detrazioni anno 2018.**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 01, del mese di Marzo, alle ore 14.15, nella casa comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1	Sabino Antonio	**Sindaco**	**SI**	
2	Martusciello Giuseppe	**Vicesindaco**	**SI**	
3	Biondi Vincenzo	**Assessore**	**SI**	
4	D'Antonio Gerardo	**Assessore**		**SI**
5	De Vivo Raffaella	**Assessore**	**SI**	
6	Di Francesco Angela	**Assessore**	**SI**	
7	Granata Anna Maria	**Assessore**	**SI**	
8	Sabatino Paolo	**Assessore**	**SI**	

Presiede l'adunanza il Sindaco Avv.to Antonio Sabino

Partecipa il Segretario Generale, d.ssa Candida Morgera

LA GIUNTA COMUNALE

constatata la legalità della seduta, passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

PROPOSTA DELIBERATIVA

Oggetto: ***DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2019. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2018.***

VISTO:
- l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che "*l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU*";
- l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;
- le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;
- le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'art. 1, c. 707-728, della L. 147/2013;
- tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;
- l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO, ulteriormente, l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI, inoltre, i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:
- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

RICHIAMATI, inoltre, il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI);

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 75 del 20/05/2014,con la quale sono state stabilite le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014, successivamente confermate con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 9 del 05/3/2015, riconfermate per l'anno 2016 con deliberazione di C.C. n.55 del 28/04/2016, per l'anno 2017 con delibera G.C. n.25 del 09/03/2017 e per l'anno 2018 con delibera commissariale n. 1 del 01/03/2018;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 74 del 20/05/2014 e successivamente integrato e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 28/04/2016 ;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno-pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.28 del 02/02/2019 che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali al 31 marzo 2019;

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

TENUTO CONTO della normativa vigente di cui al d.lgs.23/06/2011 n.118 e s.m.i, in materia di contabilità armonizzata, ove il **principio contabile 3.7.5** di cui all'**allegato 4/2,** prevede che:" *le entrate tributarie riscosse in autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle*

riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e comunque entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

RICHIAMATO il comma 10 dell'art.1 della Legge n.208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) lett.e) con il quale viene anticipato al 14 ottobre (anzichè 21 ottobre) il termine entro il quale i comuni devono inviare le delibere IMU e TASI al M.E.F., ai fini della pubblicazione entro il 28 ottobre sul Portale del Federalismo Fiscale. Il termine del 14 ottobre viene definito"perentorio". In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

SI PROPONE DI D E L I B E R A R E

1) di confermare, **per l'anno 2019, l'aliquota di base 1,06 per cento**, per gli immobili diversi dalla abitazione principale, deliberata dal Comune di Quarto, per l'anno 2018, con deliberazione Commissariale n. 1 del 01/03/2018;

2) di confermare **l'aliquota di base 0,6 per cento per le abitazioni principali, categorie catastali A/1, A8 e A/9, con detrazione annua di € 200,00;**

3) di rinviare, per quanto non specificato, alle disposizioni dettate dal Regolamento I.U.C., approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria nr. 74 del 20/05/2014, successivamente integrato e modificato con deliberazione di C. C. n.53 del 28/04/2016;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019;

5) di dare mandato al responsabile del Settore Tributi di curare tutti gli adempimenti connessi e consequenziali di trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento, nelle forme di legge;

6) di disporre che la presente deliberazione sia allegata al Bilancio di Previsione, ai sensi e per gli effetti dell'art.172, c.1, lett. e) del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

7) dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Aniello Pennacchio

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto ***"DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).ANNO 2019. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2018" ,*** proposta dal responsabile del Settore Tributi Aniello Pennacchio;

Visti i pareri resi sulla proposta dai responsabili di P.O. competenti ai sensi dell'art. 49 c. 1 T.U. n. 267/2000.

Con votazione favorevole ed unanime

DELIBERA

- di approvare la proposta allegata, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere, con votazione favorevole ed unanime, la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto di cui all'art. 134 c. 4 del D.lgs 267/2000.

COMUNE DI QUARTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
di ~~CONSIGLIO COMUNALE~~/GIUNTA COMUNALE

SETTORE TRIBUTI

Oggetto: ***DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2019. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2018.***

Ai sensi dell'art.49 de D.Lgs. 267/00, che testualmente recita:
"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi."
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE **Settore Tributi** **Aniello Pennacchio**	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: # FAVOREVOLE # Data: 27/02/2019 Il Responsabile del Settore Tributi Aniello Pennacchio
IL RESPONSABILE **Settore Bilancio** **dott. Giovanni Orlando**	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole Data: 27/2/2019 Il Responsabile del Settore Bilancio dott. Giovanni Orlando

Letto, il presente verbale è approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
(dott. Candida Morgera)

Il Sindaco
(Avv. Antonio Sabino)

Prot. N. 9214 Li 6/3/2019

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. n.267/18.8.2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li 6/3/2019

Il Messo Comunale

E' stata comunicata con lettera prot. n. 9214 in data 6/3/2019 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 T.U. n. 267 del 18/8/2000;

Il Responsabile Uff. Segreteria
(Mirella Fabozzi)

---

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. n. 267 del 18.8.2000);
- ☒ è stata dichiarata dalla Giunta Comunale immediatamente eseguibile.

Il Responsabile Uff. Segreteria
Mirella Fabozzi

Dalla residenza Comunale il 6/3/2019